

La messa in liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese di società di persone inattiva in caso di socio irreperibile e non collaborativo.

Il caso affrontato dal Tribunale di Firenze è, a nostro avviso, particolarmente interessante in quanto affronta la problematica, peraltro frequente nella pratica, della **messa in liquidazione e della successiva cancellazione della società di persone che risulti inattiva nell'ipotesi in cui un socio risulti irreperibile** (ossia residente/domiciliato o con dimora in luogo non più conosciuto né conoscibile) e che comunque mostri, in via stragiudiziale, un atteggiamento non collaborativo ai fini della messa in liquidazione della società e della successiva cancellazione.

Nello specifico, ne caso in esame la società di persone aveva forma giuridica di **s.a.s** ed era **inattiva da oltre tre esercizi**.

La socia accomandataria, in via stragiudiziale, aveva più volte richiesto al socio accomandante di porre in liquidazione la società ai fini della cancellazione della medesima.

Il socio accomandante, tuttavia, pur non opponendosi alla messa in liquidazione della società, aveva dichiarato di non voler affrontare alcuna spesa.

Di qui, dunque, la necessità per la socia accomandataria di adire il Tribunale.

Ulteriore peculiarità del caso in esame si individua nel fatto che la ricorrente aveva chiesto di essere lei stessa nominata liquidatrice della società al fine di evitare di sostenere ulteriori costi.

Nello specifico, l'istante aveva evidenziato nel ricorso che: 1) la società era inattiva da oltre 3 esercizi e, conseguentemente, risultava integrata nel caso in esame, la causa di scioglimento di cui all'art. 2272 co. 2 c.c. (ossia l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale); 2) non vi era stato contegno collaborativo del socio accomandante; 3) per evitare ulteriori costi risultava auspicabile la nomina della stessa socia accomandataria quale liquidatrice della società.

Il Tribunale di Firenze, con il decreto in commento, **ha accolto integralmente il ricorso** rappresentando, tra l'altro, che l'inattività della società (ossia il mancato compimento di atti di gestione) per più di tre esercizi, oltre ad integrare la causa di scioglimento sopra indicata *sub* 1) comporta anche la cancellazione d'ufficio della stessa.

Correttamente, inoltre, nell'ottica di ridurre i costi della ricorrente ha nominato quest'ultima liquidatrice della stessa; di qui, un'ulteriore peculiarità del caso in esame.

Pare opportuno evidenziare che i temi analizzati dal Tribunale sono di notevole attualità posto che spesso si incontrano effettive difficoltà ad ottenere la cancellazione del registro delle imprese della società e che le procedure di cancellazione d'ufficio non risultano, in effetti, ad oggi particolarmente applicate dalla Camera di Commercio.

Ci permettiamo di rilevare, inoltre, che ottenere la cancellazione è essenziale perché fintanto che la Camera di Commercio non provvede in tal senso non solo quest'ultima richiede i diritti camerale, ma anche la stessa Inps è legittimata a richiedere al socio accomandatarario i contributi previdenziali della rispettiva cassa di appartenenza. L'iscrizione nel registro imprese implica, infatti, d'ufficio, l'iscrizione nella corrispondente cassa previdenziale.

Avv. Lorenzo Ferrara e Avv. Petra D'Andrea

██████████ v.g.



Tribunale di Firenze

Terza sezione

Il giudice designato in supplenza tabellare della dott.ssa D'Amelio, come da provvedimento del 28.9.2021 in atti del Presidente della Terza sezione civile, dott.ssa Pompei,

sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 30 settembre 2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta,

osserva

La ricorrente ██████████, quale socio accomandatario della ██████████ di ██████████ sas, ha prodotto in pct prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al socio ██████████, notificazione eseguita ai sensi dell'art 143 cpc mediante deposito di copia degli atti alla Casa Comunale, essendo il ██████████ risultato irreperibile all'indirizzo di residenza e cancellato dall'Anagrafe. Con il ricorso, la ricorrente ha chiesto la nomina di liquidatore ex art.2275 cc da parte del Presidente del Tribunale, sul presupposto dello stato di scioglimento della SAS, inattiva da tempo (cfr. doc. 2) e la cui cancellazione dal Registro delle imprese è impedita dalla mancata collaborazione del socio ██████████ che, pur avendo stragiudizialmente confermato la esistenza dei presupposti per lo scioglimento della società, pure non ha mostrato disponibilità nell'affrontare spese per lo scioglimento volontario. In ricorso, ha anche chiesto, in ragione della semplicità degli adempimenti di liquidazione, che sia nominato liquidatore la stessa ricorrente, onde evitare ulteriori costi.

Ciò premesso, il ricorso può essere accolto, la situazione illustrata dal socio ricorrente da un lato non essendo stata smentita dall'altro socio, non comparso nel presente procedimento, e d'altro lato potendo essere assimilata -data la estraneazione di entrambi i soci rispetto all'attività della società in accomandita semplice, rimasta inerte da vari anni- alla ipotesi di scioglimento ex art.2272 n.2 cc, considerate anche le disposizioni del dpr n.247/2004 in tema di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle società di persone per le quali risulti il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, disposizioni che di per sé sono idonee ad integrare, anche a fini

interpretativi generali, le previsioni ex art.2275 cc. In tale situazione, quindi, data la ricorrenza di stato di scioglimento della società in accomandita semplice, e data l'inerzia dei soci quanto alla nomina del liquidatore, ricorrono i presupposti per la nomina da parte del Presidente del Tribunale di liquidatore, che può essere individuato nello stesso ricorrente dichiaratosi disponibile all'incarico, non emergendo elementi che lo sconsiglino

P.Q.M.

visto l'art.2275 cc e l'art.2309 cc; nomina liquidatore della [redacted] di [redacted] C. sas, avente sede in [redacted] via [redacted] la ricorrente [redacted] (CF [redacted]), residente in [redacted] via [redacted], la quale provvederà alla liquidazione con i poteri di legge, previa iscrizione della sua nomina presso il Registro delle imprese una volta che il presente provvedimento abbia acquistato efficacia ex art.741 cpc.

Si comunichi.

Firenze ,19/10/2021

Il Giudice

Dr.ssa Francesca Romana Bisegna

